

N. R.G. 1514/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 5.10.2023, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1514/2023 R.G.

Promossa da

S. P. (c.f. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Micol Girau, presso cui è elettivamente domiciliata

Ricorrente

Contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, **contumace**

Convenuto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. la docente in epigrafe ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e, per l'effetto, per sentir condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di euro 2.000,00 (euro 500,00 per ciascun anno), oltre interessi dal dovuto al saldo.

A fondamento del ricorso, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto, nei predetti anni scolastici, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato con la mansione di docente, e di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1,



comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.

Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. del 23.9.2015 e il successivo art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016 ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.

Ha quindi concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

2. Il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio, rimando contumace.

3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.

Si ritiene corretta la ricostruzione del dato normativo operata da parte ricorrente.

L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (...)”*.

L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: *“la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e*



prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".

La carta in discorso è attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.

Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente c.d. precaria, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.

Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: *"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".*

Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.

Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.



In accoglimento del ricorso, il Ministero convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente la somma di complessivi euro 2.000,00, pari ad euro 500,00 per ogni anno scolastico, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.

Sarà facoltà del Ministero procedere, alternativamente, al pagamento delle predette somme con le modalità ordinarie.

Sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991, con decorrenza, per ciascuno anno scolastico, dalla data di maturazione del diritto al saldo.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00).

Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi. Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., *La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta*".

Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.

Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1.1.) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente la somma di complessivi euro 2.000,00, pari ad euro 500,00 per ogni anno scolastico oggetto di ricorso, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;

1.2.) con facoltà del Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere, alternativamente, al pagamento delle predette somme con le modalità ordinarie;



1.3.) sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991, con decorrenza, per ciascuno anno scolastico, dalla data di maturazione del diritto al saldo;

2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.030,00 per compenso di avvocato, oltre contributo unificato se pagato, ed oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Micol Girau.

Cagliari, 5.10.2023.

Il Giudice
dott. Andrea Bernardino

